

L. 25-3-1971 n. 213

Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'art. 82 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al D.L. 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in L. 17 gennaio 1968, n. 4.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 maggio 1971, n. 110.

*(commento di giurisprudenza)*

**4.** [Nulla è innovato per quanto riguarda la corresponsione, fino al 31 dicembre 1970, dei compensi fissi e addizionali di cui all'articolo 1 al personale medico universitario che svolge attività assistenziale negli istituti clinici gestiti direttamente dalle università e negli istituti clinici e cliniche universitarie gestite dagli enti e istituti di cui all'art. 2 della presente legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, gli enti ospedalieri e gli istituti di cui all'articolo 2 verseranno alle università, per l'attività assistenziale svolta nelle unità convenzionate, la somma corrispondente al costo necessario per dotare di personale medico ospedaliero a tempo definito con il trattamento economico delle classi intermedie, ogni unità a direzione universitaria, in base agli organi previsti dall'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128*, rapportati agli organici delle unità a direzione ospedaliera del complesso convenzionato. L'università dovrà destinare tale somma alla corresponsione al personale medico universitario che svolge comunque attività assistenziale di una indennità non utile ai fini previdenziali ed assistenziali. Tale indennità non potrà essere superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità. Ove lo consenta l'ammontare dei fondi disponibili, l'indennità dovrà essere uguale a quella necessaria per ottenere l'equiparazione dei trattamenti economici.

L'onere di cui al comma precedente grava sul bilancio degli enti ospedalieri o degli altri istituti convenzionati di cui all'articolo 2. La somma globale di cui al secondo comma sarà determinata con la convenzione che dovrà essere stipulata a norma dell'*articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129*. In detta convenzione sarà stabilito il costo, calcolato con le modalità di cui al comma precedente, del personale medico ospedaliero eventualmente in servizio nelle unità a direzione universitaria da detrarre dal costo globale.

I consigli di amministrazione delle università che gestiscono direttamente gli istituti clinici corrisponderanno al personale medico universitario che svolge comunque attività assistenziale l'indennità di cui al secondo comma nella misura e con le modalità nello stesso indicate <sup>(6) (7)</sup> <sup>(8)</sup>.

---

<sup>(6)</sup> La *Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-10 luglio 1981, n. 126* (Gazz. Uff. 15 luglio 1981, n. 193), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente art. 4, nella parte in cui stabilisce che l'indennità in esso prevista non è utile ai fini già assistenziali e previdenziali.

<sup>(7)</sup> La *Corte costituzionale, con sentenza 8-16 maggio 1997, n. 136* (Gazz. Uff. 21 maggio 1997, n. 21, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

<sup>(8)</sup> Provvedimento abrogato dall'art. 24, *D.L. 25 giugno 2008, n. 112* con la decorrenza ivi indicata.

---